



**Comune di Acqui Terme**

---

**BILANCIO CONSOLIDATO  
DELL'ESERCIZIO 2016**

**RELAZIONE SULLA GESTIONE  
E NOTA INTEGRATIVA**

(art. 11 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, OIC n. 17 e  
principio applicato allegato n. 4/4)

## RELAZIONE SULLA GESTIONE

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

Gli enti, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Il Comune di Acqui Terme ha approvato due distinti elenchi con delibera di G.C. n. 269 del 26-09-2017:

- l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica";
- l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" oggetto di consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato.

Nel primo elenco (Enti componenti il gruppo) sono inclusi:

- gli organismi strumentali (intesi come articolazioni organizzative dell'ente locale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica), fra cui sono comprese le Istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del D.lgs. 267/2000;
- gli enti strumentali (intesi come le aziende o gli enti, pubblici o privati controllati dall'ente locale in virtù del possesso della maggioranza dei voti oppure del potere di nomina della maggioranza dei componenti gli organi decisionali oppure di un'influenza dominante); sono considerati enti strumentali anche le aziende e gli enti nei quali l'ente abbia l'obbligo di ripianare i disavanzi per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione, nonché i consorzi fra enti locali di cui all'art. 31 del D.lgs. 267/2000 e le aziende speciali di cui all'art. 114, comma 1, del D.lgs. 267/2000;
- le società controllate dall'ente locale (ovvero le società nelle quali l'ente locale dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria oppure le società nelle quali l'ente locale esercita una influenza dominante in virtù dei voti di cui dispone o in virtù di un contratto o di una clausola statutaria);
- le società partecipate (intese come le società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione).

### Enti componenti il GAP

Rappresentazione tabellare degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica":

Partecipata	Ente di partecipazione diretta	% possesso capogruppo	% possesso proprietaria diretta
AMAG SPA	Comune di Acqui Terme	7,30	7,30
ECONET S.R.L.	Comune di Acqui Terme	14,41	14,41
SRT SPA SOCIETA' PUBBLICA PER RECUPERO E TRATTAMENTO RIFIUTI	Comune di Acqui Terme	9,58	9,58

Il risultato consolidato scaturisce dall'insieme della gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria:

- la gestione caratteristica consiste nell'insieme di attività "tipiche" per le quali il Comune e le società/enti operano e dalle quali conseguono proventi e sostengono costi di produzione;
- la gestione finanziaria consiste nell'insieme di operazioni legate al reperimento delle risorse finanziarie e ad investimenti finanziari;
- la gestione straordinaria consiste nell'insieme di operazioni che non sono strettamente correlate alle "attività tipiche" del Comune e delle società/enti inclusi nel perimetro di consolidamento.

Si riporta di seguito il Conto Economico consolidato con evidenza del risultato della gestione operativa e dell'impatto della gestione finanziaria e straordinaria, con l'indicazione separata dei dati relativi al Comune.

Conto economico	Conto Economico Capogruppo	Impatto delle rettifiche di consolidamento	Bilancio consolidato
Componenti positivi della gestione	€ 20.227.301,16	€ 5.525.704,62	€ 25.753.005,78
Componenti negativi della gestione	€ 18.350.887,01	€ 4.747.693,41	€ 23.098.580,42
Risultato della gestione operativa	€ 1.876.414,15	€ 778.011,21	€ 2.654.425,36
Proventi e oneri finanziari	-€ 1.578.931,87	-€ 124.139,66	-€ 1.703.071,53
Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 00,00	€ 00,00	€ 00,00
Proventi e oneri straordinari	-€ 193.460,27	-€ 2.919,99	-€ 196.380,26
Imposte sul reddito	€ 300.252,65	€ 217.377,09	€ 517.629,74
Utile d'esercizio	-€ 196.230,64	€ 433.574,47	€ 237.343,83

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali delle principali voci di Conto Economico consolidato, suddivise per Macro-classi:

#### Componenti positivi della gestione:

Macro-classe A "Componenti positivi della gestione"	Importo	%
Proventi da tributi	€ 11.987.285,20	46,55
Proventi da fondi perequativi	€ 1.980.605,55	7,69
Proventi da trasferimenti e contributi	€ 1.801.623,06	7,00
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 8.329.070,40	32,34
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	€ 35.260,84	0,14
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 16.790,00	0,07
Altri ricavi e proventi diversi	€ 1.602.370,73	6,22
Totale della Macro-classe A	€ 25.753.005,78	100,00

#### Componenti negativi della gestione:

Macro-classe B "Componenti negativi della gestione"	Importo	%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 2.590.523,01	11,22
Prestazioni di servizi	€ 6.705.695,46	29,03
Utilizzo beni di terzi	€ 627.252,93	2,72
Trasferimenti e contributi	€ 854.657,31	3,70

**Componenti negativi della gestione:**

Macro-classe B "Componenti negativi della gestione"	Importo	%
Personale	€ 7.539.782,82	32,64
Ammortamenti e svalutazioni	€ 3.690.571,40	15,98
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-€ 11.450,00	-0,05
Accantonamenti per rischi	€ 5.110,00	0,02
Altri accantonamenti	€ 75.762,79	0,33
Oneri diversi di gestione	€ 1.020.674,70	4,42
Totale della Macro-classe B	€ 23.098.580,42	100,00

**Proventi ed oneri finanziari:**

Macro-classe C "Proventi ed oneri finanziari"	Importo	%
Proventi da partecipazioni	€ 00,00	0,00
Altri proventi finanziari	€ 58.813,73	100,00
Totale proventi finanziari	€ 58.813,73	100,00
Interessi passivi	€ 1.592.897,93	90,41
Altri oneri finanziari	€ 168.987,33	9,59
Totale oneri finanziari	€ 1.761.885,26	100,00
Totale della Macro-classe C	-€ 1.703.071,53	

**Proventi ed oneri straordinari**

Macro-classe E "Proventi ed oneri straordinari"	Importo	%
Proventi da permessi di costruire	€ 300.493,82	92,03
Proventi da trasferimenti in conto capitale	€ 00,00	0,00
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	€ 25.843,30	7,92
Plusvalenze patrimoniali	€ 20,00	0,01
Altri proventi straordinari	€ 146,00	0,04
Totale proventi straordinari	€ 326.503,12	100,00
Trasferimenti in conto capitale	€ 00,00	0,00
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	€ 472.579,00	90,38
Minusvalenze patrimoniali	€ 00,00	0,00
Altri oneri straordinari	€ 50.304,38	9,62
Totale oneri straordinari	€ 522.883,38	100,00
Totale della Macro-classe E	-€ 196.380,26	

**Stato Patrimoniale del Gruppo Amministrazione Pubblica**

Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato, suddiviso per macro-voci, con l'indicazione separata dei dati relativi al 2016 e delle rettifiche apportate in sede di consolidamento.

Stato patrimoniale	Stato patrimoniale Capogruppo	Impatto delle rettifiche di consolidamento	Bilancio consolidato
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 28.719,37	€ 570.132,04	€ 598.851,41
Totale immobilizzazioni materiali	€ 82.352.859,84	€ 11.112.831,87	€ 93.465.691,71
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 10.579.662,04	-€ 6.879.261,61	€ 3.700.400,43
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>€ 92.961.241,25</b>	<b>€ 4.803.702,30</b>	<b>€ 97.764.943,55</b>
Totale rimanenze	€ 229.962,25	€ 124.047,55	€ 354.009,80
Totale crediti	€ 8.905.840,82	€ 4.637.326,27	€ 13.543.167,09
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	€ 00,00	€ 00,00	€ 00,00
Totale disponibilità liquide	€ 344.017,17	€ 1.775.332,83	€ 2.119.350,00
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>€ 9.479.820,24</b>	<b>€ 6.536.706,65</b>	<b>€ 16.016.526,89</b>
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>€ 12.144,28</b>	<b>€ 32.925,17</b>	<b>€ 45.069,45</b>
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>€ 102.453.205,77</b>	<b>€ 11.553.498,12</b>	<b>€ 114.006.703,89</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>€ 54.477.946,43</b>	<b>€ 1.346.728,63</b>	<b>€ 55.824.675,06</b>
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>€ 00,00</b>	<b>€ 1.516.990,85</b>	<b>€ 1.516.990,85</b>
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>€ 00,00</b>	<b>€ 400.165,19</b>	<b>€ 400.165,19</b>
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>€ 47.975.259,34</b>	<b>€ 5.821.178,29</b>	<b>€ 53.796.437,63</b>
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>€ 00,00</b>	<b>€ 2.468.435,16</b>	<b>€ 2.468.435,16</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>€ 102.453.205,77</b>	<b>€ 11.553.498,12</b>	<b>€ 114.006.703,89</b>

Stato patrimoniale	Bilancio consolidato	%
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 598.851,41	0,53
Totale immobilizzazioni materiali	€ 93.465.691,71	81,98
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 3.700.400,43	3,25
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>€ 97.764.943,55</b>	<b>85,75</b>
Totale rimanenze	€ 354.009,80	0,31
Totale crediti	€ 13.543.167,09	11,88
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	€ 00,00	0,00
Totale disponibilità liquide	€ 2.119.350,00	1,86
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>€ 16.016.526,89</b>	<b>14,05</b>
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>€ 45.069,45</b>	<b>0,04</b>
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>€ 114.006.703,89</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>€ 55.824.675,06</b>	<b>48,97</b>
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>€ 1.516.990,85</b>	<b>1,33</b>
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>€ 400.165,19</b>	<b>0,35</b>
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>€ 53.796.437,63</b>	<b>47,19</b>
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>€ 2.468.435,16</b>	<b>2,17</b>

Stato patrimoniale	Bilancio consolidato	%
TOTALE DEL PASSIVO	€ 114.006.703,89	100,00

### Finalità del Bilancio Consolidato

Il bilancio consolidato del Gruppo rappresenta la situazione economica finanziaria e patrimoniale, sofferendo alle carenze informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo e consentendo una visione d'insieme dell'attività svolta dall'ente attraverso il gruppo.

Attribuisce altresì al Comune un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo, come ribadito altresì con il Documento Unico di Programmazione adottato dall'amministrazione comunale.

Il consolidamento dei conti costituisce strumento per la rilevazione delle partite infragruppo e quindi dei rapporti finanziari reciproci, nonché per l'esame della situazione contabile, gestionale ed organizzativa, e quindi si traduce in indicatore utile anche per rispondere all'esigenza di individuazione di forme di governance adeguate per il Gruppo definito dal perimetro di consolidamento, individuato con la D.G.C. 269. Il bilancio consolidato costituisce uno degli strumenti attraverso cui il Comune intende attuare e perfezionare la sua attività di controllo cui è istituzionalmente deputato.

Tale documento diviene importante anche alla luce dell'evoluzione normativa in materia di società/enti partecipati dagli enti locali.

In particolare, per quanto riguarda i riflessi sul bilancio del Comune, la l. 147/2013 stabilisce che se la società partecipata presenta un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, il Comune partecipante è obbligato ad iscrivere nel proprio bilancio, proporzionalmente rispetto alla quota di partecipazione, un fondo vincolato di importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato.

L'art. 11 c. 6 lett. j) del D.lgs. 118/2011 prevede che il Comune alleggi al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società controllate, partecipate e enti strumentali.

La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Nella stesura del presente documento, nei casi di discordanza è stato adottato il principio della prudenza adeguando i valori alla posizione debitoria in luogo di quella creditoria.

Tale documento, oltre che costituire uno strumento di governance, risulta prodromico alla rilevazione delle partite infragruppo tra Comune e società/enti che appartengono al perimetro di consolidamento.

Un ulteriore importante documento che ha caratterizzato l'attività di indirizzo e controllo del Comune nei confronti delle proprie società partecipate nel corso del 2016, che ha riflessi anche sulla configurazione del GAP Comune di Acqui Terme e sulle voci di spesa/costo, è stato il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie adottato dal Sindaco.

### Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del Bilancio Consolidato

Non vi sono fatti di rilievo da segnalare

## NOTA INTEGRATIVA

### Presupposti normativi e prassi

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*” ha innovato l’ordinamento contabile delle Regioni ed Enti locali, prevedendo in particolare, all’art. 11-bis, l’obbligo di approvare il bilancio consolidato. Tale obbligo decorre dall’esercizio 2015 per gli enti che hanno aderito alla sperimentazione e dall’esercizio 2016 per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, quale il Comune di Acqui Terme.

Il presente bilancio consolidato è costituito dallo stato patrimoniale consolidato e dal conto economico consolidato redatti in conformità all'allegato 11 al d.lgs. 118/2011. La nota integrativa è redatta ai sensi del principio contabile n. 4/4 allegato al citato decreto.

L'area e i principi di consolidamento, i criteri di valutazione più significativi, nonché il contenuto delle voci di stato patrimoniale e di conto economico, sono esposti di seguito.

### Percorso per la predisposizione del Bilancio Consolidato del Gruppo

L'area di consolidamento per l'esercizio 2016 è stata individuata in conformità alle disposizioni riportate negli artt. 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del D.lgs. n. 118/2011 e nel principio contabile applicato del bilancio consolidato, allegato n. 4/4 al decreto citato. Con deliberazione della Giunta comunale è stata effettuata la ricognizione e sono stati approvati i due elenchi richiesti dalla normativa, l'elenco dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica e l'elenco dei componenti inclusi nel perimetro di consolidamento.

Seguendo le indicazioni del richiamato principio contabile del bilancio consolidato, sono stati considerati appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica:

- gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 2, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 118/2011, corrispondenti alle articolazioni organizzative del Comune;
- gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali;
- gli enti strumentali partecipati dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo non esercita il controllo;
- le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, come definite dall'art. 11-quater del d.lgs. n. 118/2011, sono le società nei cui confronti la capogruppo ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o esercita un'influenza dominante;
- le società partecipate, come definite dall'art. 11-quinquies del D.lgs. n. 118/2011, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica locale affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Il punto 3.1 del principio contabile applicato consente di non inserire nel perimetro di consolidamento gli enti e le società del gruppo nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le regioni e le province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

### Composizione del Gruppo

Il principio contabile allegato 4/4 al D.lgs. n. 118 del 2011, al punto 3.1, prevede che nella nota integrativa sia inserita la versione definitiva dei due elenchi, che vengono di seguito riportati:

Organismo partecipato	Sede	Capitale sociale	Capogruppo diretta	% di partecipazione capogruppo	% di partecipazione proprietaria diretta	Classificazione
AMAG SPA	ALESSANDRIA - VIA DAMIANO CHIESA 18	€ 88.437.000,00	Comune di Acqui Terme	7,30	7,30	Società partecipate
ECONET S.R.L.	ACQUI TERME - PIAZZA LEVI 12	€ 120.000,00	Comune di Acqui Terme	14,41	14,41	Società partecipate
SRT SPA SOCIETA' PUBBLICA PER RECUPERO E TRATTAMENTO RIFIUTI	NOVI LIGURE - STRADA VECCHIA PER BOSCO MARENGO	€ 8.498.040,00	Comune di Acqui Terme	9,58	9,58	Società partecipate

Società	Attività	Missione
AMAG SPA	Gestione reti idriche e reti gas	9 sviluppo sostenibile e tutela del territorio
ECONET S.R.L.	Raccolta rifiuti	9 sviluppo sostenibile e tutela del territorio
SRT SPA SOCIETA' PUBBLICA PER RECUPERO E TRATTAMENTO RIFIUTI	Smaltimento rifiuti	9 sviluppo sostenibile e tutela del territorio

### Ripiano Perdite

Non sussistono perdite delle società oggetto del consolidamento

### Incidenza dei ricavi

Partecipata	Totale componenti positivi della gestione	Totale proventi derivanti da rapporti con componenti del gruppo	Incidenza % ricavi
AMAG SPA	€ 6.286.687,00	€ 19.466.318,78	32,30
ECONET S.R.L.	€ 1.015.950,54	€ 24.737.055,24	4,11
SRT SPA SOCIETA' PUBBLICA PER RECUPERO E TRATTAMENTO RIFIUTI	€ 2.059.898,59	€ 23.693.107,19	8,69
<b>Totali</b>	<b>€ 9.362.536,13</b>	<b>€ 67.896.481,21</b>	<b>45,10</b>

### Criteri di valutazione applicati

Il principio contabile applicato prevede che il bilancio consolidato sia redatto apportando le opportune rettifiche necessarie a rendere uniformi i diversi criteri di valutazione adottati. Lo stesso principio evidenzia altresì che "è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la



*conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione".*

In relazione a quanto sopra, si è ritenuto opportuno mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, in considerazione dell'elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche economiche dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso.

## **Operazioni infragruppo**

In base ai principi di consolidamento, il bilancio consolidato del GAP deve includere solamente le operazioni che gli enti inclusi nel perimetro hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. *"Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici".*

Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro si è proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato i valori effettivamente generali dai rapporti con soggetti estranei al gruppo.

In sintesi i passaggi operativi posti in essere sono i seguenti:

1. individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio all'interno del GAP del Comune, distinte per tipologia (rapporti finanziari debito/credito, acquisto/vendita di beni e servizi, operazioni relative ad immobilizzazioni, pagamento di dividendi, trasferimenti in conto capitale e di parte corrente, ecc.);
2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all'interno del gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata alla voce di costo per trasferimento di parte corrente da parte del Comune);
3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in termini qualitativi e quantitativi;
4. elisione delle partite e sistemazione contabile dei disallineamenti.

Laddove le partite infragruppo risultavano coincidenti negli importi si è proceduto alla loro totale eliminazione nelle corrispondenti voci di bilancio. Per la gestione delle differenze riscontrate nell'elisione delle partite infragruppo non sono stati interessati i conti *Differenze da consolidamento e Riserve di consolidamento* affinché questi riflettessero solo lo scostamento tra il valore contabile delle partecipazioni e il relativo valore della quota di patrimonio netto. A bilanciamento dello squilibrio sono stati pertanto rilevati nello stato patrimoniale consolidato i maggiori debiti e crediti segnalati rispetto alle partite correlate e sono stati rilevati nel conto economico consolidato i maggiori costi e ricavi segnalati rispetto alle partite correlate.

Le principali operazioni di eliminazione-elisione riguardano:

- eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo con la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo ed analogo eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto. Per il dettaglio di tali operazioni si rinvia al paragrafo successivo (a tale proposito si rimanda a quando esposto più avanti);
- eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo;
- eliminazione dei debiti/crediti e dei costi/ricavi.

Si precisa che in caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta, ai sensi di quanto prevede il principio contabile allegato n. 4/4 al D.lgs. n. 118/2011, non è oggetto di elisione.

Pertanto l'IVA pagata dal Comune relativamente ad operazioni di natura istituzionale ai componenti del Gruppo per i quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

## Redazione del Bilancio Consolidato e la differenza di consolidamento

Il bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2016 è redatto in conformità:

- alle disposizioni del d.lgs. 118/2011 e degli allegati al decreto (in particolare del principio contabile applicato del bilancio consolidato, allegato n. 4/4);
- ai principi contabili sul bilancio consolidato elaborati dall'OIC;
- alle norme del codice civile in materia di bilancio di esercizio.

Ai fini del consolidamento sono stati usati i bilanci al 31/12/2016 del Comune e degli organismi/enti/società sopra elencati, approvati dai competenti organi del comune e dei singoli organismi/enti/società, con la precisazione che:

- i prospetti di conto economico e stato patrimoniale del Comune sono stati redatti secondo gli schemi di cui all'allegato 11 del d.lgs. n. 118/2011.
- i bilanci delle società e degli enti strumentali che adottano la contabilità economico-patrimoniale sono redatti secondo lo schema previsto dall'articolo 2423 del codice civile, e dal d.lgs. n. 139/2015.

In particolare, per quanto riguarda i bilanci delle società, si rammenta che il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, recante "Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge", ha reso i bilanci delle società e degli enti strumentali che adottano la contabilità economico patrimoniale non omogenei con il bilancio del comune e degli enti che adottano la contabilità finanziaria. In particolare:

- nello stato patrimoniale scompaiono azioni proprie (portate a diminuzione del patrimonio netto), conti d'ordine e aggi e disaggi di emissione;
- i costi di ricerca, sviluppo, pubblicità capitalizzati sono eliminati dalle immobilizzazioni;
- sono presenti specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre che nel patrimonio netto una riserva per le operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
- nel conto economico mancheranno gli oneri e i proventi straordinari e i componenti eccezionali sono spiegati nelle note al bilancio;
- si dà evidenza dei rapporti con le imprese sottoposte al controllo del controllante nella parte finanziaria del conto economico (classe D) attraverso gli oneri e i proventi che derivano dalla valutazione al fair value dei derivati;
- è presente una riserva di copertura nelle poste del patrimonio netto che rappresenta la riserva per la copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri;
- non sono presenti i conti d'ordine, le informazioni sugli impegni e i rischi sono commentati analiticamente nelle note al bilancio;
- il fair value è il criterio di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati, e continua ad essere vietato per la misurazione delle altre attività e passività, a meno che sia consentito da una specifica legge di rivalutazione;
- l'avviamento si ammortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizza al massimo in dieci anni. Ripristino di valore dell'avviamento: viene espressamente precisato il divieto di ripristino delle svalutazioni dell'avviamento;
- i costi di sviluppo: si ammortizzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizzano al massimo in cinque anni;
- è abrogato il criterio di valutazione costante per le attrezzature industriali e commerciali costantemente rinnovate e per le rimanenze.

Per ricondurre i bilanci dei singoli soggetti inclusi nel perimetro ad avere la omogeneità necessaria per il consolidamento, il DM 11 agosto 2017, di modifica del p.c. allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011, ha posto in capo alle società/enti strumentali l'obbligo di riclassificare lo stato patrimoniale ed il conto economico secondo lo schema di cui all'allegato 11 al D.lgs. 118/2011, nonché di fornire le informazioni necessarie

all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi dell'armonizzazione contabile, se non presenti nella nota integrativa.

Organismo partecipato	Capogruppo diretta	% di partecip. capogruppo	% di partecip. proprietaria diretta	Classificazione	Metodo consolidamento	Valore partecipazione nel bilancio capogruppo	Valore patrimonio netto	Differenza di consolidamento
AMAG SPA	Comune di Acqui Terme	7,30	7,30	Società partecipate	Proporzionale	€ 6.392.015,00	€ 99.814.000,00	
ECONET S.R.L.	Comune di Acqui Terme	14,41	14,41	Società partecipate	Proporzionale	€ 17.287,20	€ 2.253.409,00	
SRT SPA SOCIETA' PUBBLICA PER RECUPERO E TRATTAMENTO RIFIUTI	Comune di Acqui Terme	9,58	9,58	Società partecipate	Proporzionale	€ 814.280,00	€ 10.012.240,00	
<b>Totale</b>								<b>€ 00,00</b>

### **Garanzie reali su beni di imprese comprese nel consolidamento**

Non sono state prestate garanzie reali i favore delle società consolidate

### **Strumenti derivati**

Non sono in essere strumenti finanziari derivati